

## DELIBERA N. 359/19/CONS

### LINEE GUIDA RELATIVE ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE AUDIOVISIVE DESTINATE AL WEB E DEI VIDEOGIOCHI DI CUI AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA N. 74/19/CONS E ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE PER LA CO- REGOLAMENTAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE AUDIOVISIVE DESTINATE AL WEB E DEI VIDEOGIOCHI

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 18 luglio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell’audiovisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, recante “*Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell’art. 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”, di seguito *Decreto*;

VISTO in particolare l’art. 10 del *Decreto*, recante “*Classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi*”, il quale conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di adottare un regolamento in materia di classificazione delle opere audiovisive destinate al *web* e dei videogiochi entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del *Decreto* medesimo;

VISTE le “*Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all’art. 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”;

VISTA la delibera n. 52/13/CSP, del 3 maggio 2013, recante “*Regolamento in materia di criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all’art. 34, commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 74/19/CONS, del 6 marzo 2019, recante “*Regolamento in materia di classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi di cui all’art. 10 del D. LGS. 7 dicembre 2017, n. 203*”, (di seguito, *Regolamento*);

CONSIDERATO, in particolare, che il menzionato *Regolamento* prevede, previa istituzione di apposito tavolo tecnico di co-regolamentazione, l’adozione di linee guida:

- a) per la classificazione delle opere audiovisive destinate al *web* (art. 7);
- b) per la classificazione dei videogiochi (art. 14);
- c) per la raccomandazione di opere *web* e videogiochi anche in relazione al particolare valore educativo e formativo, e per la previsione di iniziative e campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione alla fruizione consapevole (articoli 3, comma 4; 7, comma 5, e 14, comma 4);

RILEVATO che con la menzionata delibera n. 74/19/CONS è stato istituito un tavolo tecnico finalizzato alla elaborazione di proposte per l’adozione delle linee guida previste dal *Regolamento*;

VISTI i contributi prodotti nell’ambito dei lavori del Tavolo tecnico di co-regolamentazione da parte dei soggetti: A&E Television Networks Italy S.r.l., AESVI - Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi, Comitato Media e Minori, CNU - Consiglio Nazionale degli Utenti, Confindustria Radio Televisioni, Discovery Italia S.r.l., Mediaset S.p.A., PEGI SA - *Pan European Game Information*, Sky Italia S.r.l., Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Informazione per la Sicurezza (DIS), TIM S.p.A., Università “La Sapienza” di Roma – Dipartimento Comunicazione e Ricerca Sociale (CORIS), UNIVIDEO - Unione Italiana Editoria Audiovisiva Media Digitali e Online, Vetrya S.p.A., Wind Tre S.p.A.;

VISTE le posizioni emerse nel corso dei lavori del Tavolo tecnico, sintetizzabili come segue:

- con riferimento alla classificazione delle opere audiovisive destinate al *web* di cui agli articoli 7- 9 del *Regolamento*:
  - quanto alla specificazione dei criteri di classificazione delle opere audiovisive destinate al *web*: in via preliminare, si è ritenuta necessaria una formulazione esplicitiva, della definizione del *Regolamento* di *opera audiovisiva destinata al web*, che chiarisse che rispetto allo specifico ambito di applicazione della normativa regolamentare l’espressione «*reti o servizi di comunicazione elettronica*» si intende come definizione formale di «*web*», che la diffusione sul *web* costituisce la condizione di applicazione del regime di classificazione di cui al *Regolamento* il quale lascia impregiudicati i regimi di classificazione vigenti per le altre piattaforme di diffusione, e infine che la prioritaria

destinazione alla diffusione sul *web* può essere desunta dalla documentazione contrattuale relativa alla diffusione. Su tale punto occorre dar conto della opinione in dissenso espressa dalla società Sky Italia S.r.l.. Nel merito, poi, il Tavolo tecnico ha proceduto a una proposta di articolazione dei descrittori tematici sulla base delle diverse classi di età, specificando che la classificazione deve necessariamente tener conto del contesto, del genere e delle eventuali finalità educative dell'opera, delle scene e della relativa funzionalità narrativa. In relazione alla previsione regolamentare sulla durata dei pittogrammi, avuto specifico riguardo alla prescrizione regolamentare dell'articolo 9 di uno schermo intero di durata di dodici secondi recante il *disclaimer* della classe di età dell'opera, a una più approfondita valutazione della fattispecie è emerso che tale rilevante durata, posta allo scopo di sollecitare adeguatamente l'attenzione sulla classe di età di destinazione dell'opera, applicata a un *disclaimer* a schermo intero potrebbe conseguire l'effetto opposto di distogliere l'attenzione dalla comunicazione: pertanto, il Tavolo tecnico ha proposto una modifica della previsione che, tenendo ferma la durata complessiva di dodici secondi della segnalazione, consenta alla coregolamentazione di distribuire la durata fra lo schermo intero e altre soluzioni grafiche che garantiscano comunque chiara visibilità e adeguata leggibilità;

- quanto alle misure tecniche per inibire l'accesso alle opere audiovisive destinate al *web*, di cui all'articolo 10 del *Regolamento*: in considerazione del rilevante impegno anche economico che tale previsione comporta per gli operatori, il Tavolo è pervenuto a proporre un termine di sei mesi per l'adozione delle misure e un ulteriore periodo di sei mesi per l'applicazione sperimentale con un'osservazione su eventuali interventi di aggiustamento delle previsioni delle linee guida. Nel merito, si è preso atto che per quanto riguarda i servizi *Premium* esiste un sistema autodisciplinare riconosciuto dall'Autorità con delibera n. 108/19/CONS recante *Approvazione del Codice di Condotta per l'offerta dei Servizi Premium*: pertanto, le relative misure sono state trasposte nelle linee guida, con una previsione di applicabilità, in quanto compatibili, anche ai servizi su piattaforme Web, Mobile e App. Per quanto riguarda le misure tecniche per servizi gratuiti su *web*, in caso di accesso senza preventiva registrazione sono state previste misure – graduate secondo le classi d'età - consistenti, per le classi di età minori di anni 6, 12 e 15, in schermate con *disclaimer* informativo e codice "*captcha*" adeguato all'età della classe di riferimento, ove la modalità distributiva lo renda possibile; per quanto riguarda la classe di età superiore (18 e 18R), si prevede un accesso selettivo alla relativa area con apposito PIN. Infine, per i fornitori di servizi di media audiovisivi su altri mezzi, sul presupposto che in tale caso i *device* di ricezione sono dotati di sistemi tecnici di protezione, da attivarsi da parte dell'utenza adulta, che consentono una gestione sia tematica che temporale (di durata) della fruizione dei contenuti, per le classi di età fino a 12 anni si è previsto l'impegno a fornire adeguata informativa sulle modalità di

attivazione e funzionamento di tali sistemi di controllo parentale dell'accesso e della fruizione; per la classe di età "minori di anni 15", si propone la registrazione al primo accesso e la conseguente fruizione di tali contenuti solo da parte di utenti registrati; per la classe di età "minori di anni 18" e "minori di anni 18 a diffusione ristretta", la fornitura di un "PIN *adult*" all'utente maggiorenne all'atto della registrazione, che viene richiesto a ogni accesso ai contenuti;

- con riferimento alla classificazione dei videogiochi di cui agli articoli 11-17 del *Regolamento*:
  - quanto alla specificazione dei criteri di classificazione dei videogiochi, il Tavolo tecnico ha proceduto a una proposta di articolazione dei descrittori tematici sulla base delle diverse classi di età;
  - quanto ai criteri di equipollenza con la procedura di classificazione PEGI-*Pan European Game Information* (Informazioni paneuropee sui giochi), stante la sostanziale corrispondenza delle classi di età e dei descrittori fra il sistema AGCOM e il sistema PEGI, il Tavolo tecnico ha provveduto a predisporre una proposta di valutazione della classe di età 4-6, che costituisce la sola classe di età del sistema AGCOM non presente nel sistema PEGI, e si è identificato il meccanismo procedurale di riconoscimento dei videogiochi classificati secondo il sistema PEGI già presenti sul mercato italiano e da distribuirsi a una data successiva a quella di entrata in vigore del *Regolamento*. Per quanto riguarda le specifiche delle dimensioni dei pittogrammi e dei descrittori sui prodotti fisici o sugli *store online*, in considerazione dell'elevato grado di dettaglio tecnico e della generalizzazione delle relative misure, la proposta di linee guida rinvia agli standard individuati da PEGI nel "Codice di Condotta" e nelle Linee Guida per l'Etichettatura e la Pubblicità, salvo indicare le modalità di esposizione, l'aspetto grafico dei pittogrammi AGCOM e le relative dimensioni;
- con riferimento alla previsione di raccomandazioni per età o classi di età di opere audiovisive destinate al *web* e di videogiochi anche in relazione al particolare valore educativo e formativo, e di iniziative e campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione alla fruizione consapevole, di cui agli articoli 3, comma 4; 7, comma 5, e 14, comma 4 del *Regolamento*: posto che allo stato non si è reso possibile, stante anche la ristrettezza dei tempi e la difficoltà a pervenire a criteri condivisi di "raccomandazione in positivo" di opere audiovisive destinate al *web* e videogiochi per età o classi di età, sono state individuate una serie di proposte recanti iniziative intese all'incremento e all'incentivo della fruizione consapevole dei contenuti classificati, a partire dall'evidenza dell'iniziativa istituzionale della campagna di consapevolezza digitale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio, l'incentivo alla realizzazione di campagne informative, la realizzazione di un portale nazionale di informazione suddiviso in tre macro-aree (opere audiovisive destinate al *web*; videogiochi; iniziative istituzionali), l'elaborazione e diffusione di un "Glossario", l'istituzione di riconoscimenti a opere web e a videogiochi;

CONSIDERATO, con riferimento all'elaborato di linee guida per la classificazione delle opere audiovisive destinate al *web* proposto dal Tavolo tecnico di co-regolamentazione, che la previsione esplicativa dell'estensione dell'ambito oggettivo dell'opera audiovisiva destinata al *web*, diversamente dalla opinione in dissenso espressa dalla società Sky Italia S.r.l., appare conforme alla normativa regolamentare e che il riferimento alla documentazione contrattuale appare allo stato un elemento identificativo certo per determinare la prioritaria destinazione dell'opera alla diffusione via *web*; quanto alle previsioni di merito, tanto l'articolazione dei criteri di classificazione, di cui all'allegato A.1. delle linee guida, quanto le previsioni di dettaglio relative ai pittogrammi e alle misure tecniche appaiono conformi alla normativa primaria e secondaria di riferimento, e allo stato risultano idonee all'efficace perseguimento degli scopi della classificazione e della tutela dei minori in relazione alle specificità dell'opera audiovisiva destinata al *web*;

CONSIDERATO, con riferimento all'elaborato di linee guida per la classificazione dei videogiochi proposto dal Tavolo tecnico di co-regolamentazione, che l'articolazione in dettaglio dei criteri di classificazione recata dall'Allegato A.2. alle linee guida appare in linea con le previsioni regolamentari, e che il proposto sistema di equipollenza della classificazione PEGI in riferimento alle previsioni del *Regolamento* consente efficacia nel perseguimento del fine di tutela dei minori e concilia le esigenze degli operatori internazionali di non soggiacere a due sistemi di classificazione sostanzialmente sovrapponibili. Inoltre, la previsione di norme di base per l'esposizione dei pittogrammi e dei descrittori, e il rinvio al dettaglio contenuto nel "Codice di Condotta" PEGI (Allegato A.3. alle linee guida) e nelle Linee guida PEGI "Etichettatura e Pubblicità" (Allegato A.4. alle linee guida) consentono di beneficiare di esperienza consolidata e di garantire uniformità di trattamento nel rispetto delle peculiarità dei due sistemi di classificazione;

CONSIDERATO, con riferimento all'elaborato di linee guida relative a raccomandazioni per età o classi di età di opere audiovisive destinate al *web* e di videogiochi anche in relazione al particolare valore educativo e formativo, e a iniziative e campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione alla fruizione consapevole proposto dal Tavolo tecnico di co-regolamentazione, che le iniziative proposte corrispondono al fine di rendere effettiva la tutela dei minori sottesa alle previsioni regolamentari relative alla classificazione con una serie di strumenti effettivamente finalizzati a introdurre e consolidare una cultura della consapevolezza digitale;

RILEVATO che le linee guida relative alla classificazione delle opere audiovisive destinate al *web* recano la previsione di un periodo transitorio di sei mesi per l'adozione da parte degli operatori interessati delle misure tecniche per inibire l'accesso alle opere audiovisive destinate al *web* e di un successivo periodo di applicazione sperimentale della durata di ulteriori sei mesi durante i quali le linee guida *«possono essere modificate alla luce dell'evoluzione degli scenari, anche tecnologici, al fine di garantire la più ampia tutela dei minori nella fruizione dei contenuti per ciascuna fascia d'età»*;

RILEVATO che le linee guida relative alla classificazione dei videogiochi prevedono, quanto alle modalità di esposizione dei pittogrammi e degli espositori, un rinvio a testi PEGI (*Codice di Condotta PEGI e Linee Guida PEGI "Etichettatura e Pubblicità"*) soggetti ad aggiornamenti frequenti e ravvicinati in relazione all'evoluzione degli scenari del mercato europeo dei videogiochi;

RILEVATO che le linee guida relative alla previsione di raccomandazioni per età o classi di età di opere audiovisive destinate al *web* e di videogiochi anche in relazione al particolare valore educativo e formativo, e di iniziative e campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione alla fruizione consapevole recano la previsione di attività di implementazione di un portale web e di iniziative che presuppongono una consultazione costante tra i soggetti della co-regolamentazione anche in relazione alle evoluzioni del mercato di riferimento;

RITENUTA, stante la complessità della materia oggetto di co-regolamentazione, avuto specifico riguardo alla novità e alla diversificazione dell'ambito oggettivo e soggettivo a partire dalle tipologie di opere audiovisive destinate al *web* e di videogiochi, l'opportunità di istituire un apposito Osservatorio permanente per la co-regolamentazione della classificazione delle opere audiovisive destinate al *web* e dei videogiochi, quale sede di interlocuzione tra l'Autorità e le istituzioni e i soggetti interessati relativamente alle problematiche afferenti all'applicazione pratica delle attività di classificazione, alla verifica dell'attualità della persistente efficacia delle previsioni contenuti nelle linee guida, e al monitoraggio dell'evoluzione del relativo settore, garantendo altresì il contributo tecnico dell'Autorità anche in sede euro-unitaria sulla specifica materia della classificazione;

VISTO il documento per l'istituzione, gli scopi e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio permanente per la co-regolamentazione della classificazione delle opere audiovisive destinate al *web* e dei videogiochi proposto dalla Direzione Contenuti Audiovisivi;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

1. Sono adottate le *Linee guida relative alla classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi di cui al regolamento approvato con delibera n. 74/19/CONS*, di cui all'Allegato A alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. È istituito, presso la Direzione contenuti audiovisivi dell'Autorità, l'Osservatorio permanente per la co-regolamentazione della classificazione delle opere audiovisive

destinate al *web* e dei videogiochi. Le modalità di funzionamento e gli scopi dell'Osservatorio sono riportati nell'Allegato B alla presente delibera.

3. Le linee guida entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente delibera sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Napoli, 18 luglio 2019

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi